

Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Basilea-Hiltalingerstrasse/Weil-Friedlingen²

Concluso il 25 aprile 1968

Entrato in vigore con Scambio di note il 2 settembre 1968

Art. 1

(1) Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, su territorio svizzero e germanico, al varco di Basilea-Hiltalingerstrasse/Weil-Friedlingen.

(2) Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e germanico d'entrata e d'uscita, sia in territorio svizzero sia in territorio germanico.

Art. 2

(1) Le zone comprendono:

- a. per gli agenti dello Stato limitrofo, le parti situate nello Stato di soggiorno
 - dell'area ufficiale che circonda l'edificio adibito al controllo merci, compresa la banchina, e delimitata come segue:
 - a sud, da una linea retta traversante la strada di transito (Hiltalingerstrasse) distante di 70 m dal cippo di frontiera n. 2,
 - ad est, dal bordo esterno del marciapiede, compresi l'autorimessa per la verifica, situata sul lato orientale, il parcheggio tra l'autorimessa ed il marciapiede, come pure i luoghi di sosta a sud dell'edificio del controllo passeggeri germanico,
 - a nord, da una linea retta lungo il bordo sud della Schanzstrasse superiore, traversante, ad una distanza di 98 m dal cippo di frontiera n. 2 la strada di transito (Rheinstrasse) e i due marciapiedi,
 - ad ovest, dal bordo esterno del marciapiede compreso il parcheggio per motoveicoli all'angolo nord-est del deposito per l'olio (Baurechtsparzelle 498) ed il tratto attiguo del sentiero segnali;
 - del marciapiede che contorna l'edificio per lo sdoganamento merci, compreso il posto di pesatura ed il ponte-bilico;

RU 1968 1242

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² Ai sensi dell'art. 4, n. 1 della Conv. germano-svizzera del 1° giu. 1961 (RS 0.631.252.913.690), la zona sita in territorio germanico in conformità al presente accordo, è attribuita al Comune di Basilea.

- b. per gli agenti svizzeri, l'atrio per le merci tra i due complessi d'uffici, in territorio germanico, come pure i locali sottostanti riservati all'uso esclusivo dell'amministrazione svizzera delle dogane, compresi i passaggi d'accesso;
 - c. per gli agenti germanici, l'autorimessa per la verifica, sita in territorio svizzero.
- (2) Per il traffico merci a destinazione o in partenza del porto di Weil am Rhein, la zona per gli agenti svizzeri comprende inoltre:
- a. l'area ufficiale del posto di dogana abbinato, di Weil-Rheinhafen, delimitata come segue:
ad ovest dalla riva del Reno a partire dal km 170,639 sino al km 171,315, ad est dal limite est della Rheinstrasse,
a sud ed a nord, da due linee perpendicolari alla riva del Reno collegando così i punti sud del km 170,639 e nord del km 171,315, al limite est della Rheinstrasse, comprese le installazioni per le gru e le due vie di raccordo appartenenti alla società portuale renana di Weil am Rhein a r. l.
tranne lotti appigionati a terzi dalla Società succitata;
 - b. la Rheinstrasse, tra l'area ufficiale contemplata alla lettera a, e la zona secondo il numero 1, lettera a, come pure il ponte-bilico che si trova all'ovest della Rheinstrasse (Schusterinsel);
 - c. il locale di servizio del posto doganale abbinato Weil-Rheinhafen situato nel deposito della Società portuale renana di Weil am Rhein a r. l., la banchina e, in comunicazione diretta con questa, il deposito con bilancia nell'edificio amministrativo della Società stessa, infine le vie d'accesso agli edifici succitati.
- (3) Non sono compresi nelle zone gli edifici e loro parti situati entro l'area ufficiale, ma non menzionati nei numeri 1 e 2 come parti integranti della zona.

Art. 3

- (1) La Direzione circondariale delle dogane, a Basilea, e il Dipartimento di polizia del Canton Basilea, d'un canto, la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia, e l'Ufficio di polizia confinaria di Lörrach, dall'altro, disciplinano, di comune intesa, le questioni particolari.
- (2) I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune accordo, i necessari provvedimenti temporanei.

Art. 4

- (1) Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all'articolo 1, numero 4, della convenzione del 1° giugno 1961³.
- (2) Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante un preavviso di sei mesi.
- (3) All'entrata in vigore del presente accordo, è abrogato quello del 15 marzo 1966⁴ concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati, al varco di Basilea-Hiltalingerstrasse/Weil-Friedlingen.

³ RS **0.631.252.913.690**
⁴ [RU 1966 1330]

